



Prot. n. 0007952 anno 2023 del 07/11/2023

Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi"
Via Conservatorio 12, 20122 Milano
T + 39 02 762110200
www.consmi.it

CONSERVATORIO DI MILANO

Milano, 7 novembre 2023
Prot. n. **7952**

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DEI DIPARTIMENTI

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 33 della Costituzione, ove si prevede che: "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato";

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano, approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 8 aprile 2010;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e segnatamente l'articolo 5 "Ordinamento didattico generale e scuole";

VISTA la tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, che stabilisce i dipartimenti dei Conservatori di Musica in numero sette, segnatamente “Canto e teatro musicale”, “Nuove tecnologie e linguaggi musicali”, “Strumenti a fiato”, “Strumenti a tastiera e a percussione”, “Strumenti ad arco e a corda”, “Teoria e analisi, direzione e composizione”, “Didattica”;

VISTO il Regolamento degli Studenti del Conservatorio di Milano (protocollo n. 8054 del 21 ottobre 2022), con particolare riferimento all’articolo 12 Bis “Rappresentanti degli studenti nei dipartimenti”, ove si stabilisce che: a) La Consulta degli studenti procede ad organizzare le elezioni per i Rappresentanti degli studenti nei singoli dipartimenti, stendendo il Regolamento elettorale e costituendosi comitato elettorale; b) in assenza di candidati per il ruolo di rappresentante di un Dipartimento, la Consulta ha facoltà di nominare al suo interno un referente, il quale assumerà le funzioni elencate ai comma 2 e 3 del presente articolo; c) le elezioni non potranno tenersi durante le sessioni di esame estiva, autunnale ed invernale.

VISTO l’articolo 5 del Regolamento delle strutture didattiche del Conservatorio di Milano (protocollo n. 816 del 26 gennaio 2023);

CONSIDERATA la necessità di procedere all’elezione dei Rappresentanti degli studenti nei Dipartimenti per il triennio 2023/2026;

DECRETA

La pubblicazione del seguente:

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI DIPARTIMENTI PER IL TRIENNIO 2023/2026 PREDISPOSTO DALLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Che si compone dei seguenti articoli:

Articolo 1 – Indizione delle elezioni

1. Sono indette le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei sette Dipartimenti del Conservatorio:

- Canto e teatro musicale;
 - Nuove tecnologie e linguaggi musicali;
 - Strumenti a fiato;
 - Strumenti a tastiera e a percussione;
 - Strumenti ad arco e a corda;
 - Teoria e analisi, direzione e composizione;
 - Didattica.
2. Potrà essere eletto solo un rappresentante per Dipartimento.

Articolo 2 - Svolgimento delle elezioni

1. Le votazioni si terranno, presso la sede del Conservatorio (via Conservatorio 12, Milano), per tre giorni lavorativi consecutivi, dal 28 al 30 novembre 2023.
2. Il seggio elettorale avrà luogo presso un apposito luogo del Conservatorio di successiva comunicazione.
3. Per consentire le operazioni di voto il seggio elettorale sarà aperto, nei giorni sopra indicati, dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

Articolo 3 - Commissione elettorale

La Commissione Elettorale sarà formata da tre studenti nominati dalla Consulta degli Studenti. Il ruolo di Commissario è incompatibile con il ruolo di candidato.

Articolo 4 - Elettorato passivo (Candidati)

1. Possono candidarsi tutti gli studenti maggiorenni, regolarmente iscritti, nell'a.a. 2023/2024, a un corso di Diploma Accademico di primo o secondo livello, compresi i membri della Consulta degli Studenti, con la sola esclusione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio Accademico e nel Consiglio di Amministrazione. Il requisito della maggiore età deve essere posseduto dal candidato alla data di conclusione delle candidature.
2. E' possibile candidarsi esclusivamente per il Dipartimento cui il proprio corso di studio afferisce. In caso di iscrizione a due corsi di studio ("doppia iscrizione") afferenti a due Dipartimenti, lo studente potrà candidarsi per un solo Dipartimento.

3. Ogni candidatura che risulterà incompleta, pervenuta oltre alla scadenza o trasmessa secondo modalità differenti da quelle contenute nel presente documento, non sarà ritenuta valida.

Articolo 5 - Elettorato attivo (Elettori)

1. Possono votare tutti gli studenti regolarmente iscritti a un corso di Diploma accademico di primo o di secondo livello, che alla data delle elezioni abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2. Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità. In alternativa sarà possibile votare presentando il badge del Conservatorio.
3. Ciascun elettore potrà votare esclusivamente per il Dipartimento al quale appartiene il rispettivo corso di studio.
4. Non è previsto alcun tipo di quorum, non è ammesso il voto per delega.

Articolo 6 - Candidature

1. Le candidature devono pervenire **entro il 19 novembre 2023** tramite il seguente form: <https://form.jotform.com/233104801716346>
2. Spetterà alla Commissione elettorale verificare l'ammissibilità delle candidature.

Articolo 7 - Modalità di voto

1. All'atto della votazione il Presidente o un altro componente della Commissione elettorale, previo accertamento dell'identità del votante, della sua appartenenza all'elettorato attivo e della sua appartenenza a un dato Dipartimento, consegnerà a ciascun elettore una scheda elettorale unica, sulla quale saranno indicati i nominativi dei candidati ammessi all'elettorato passivo dello stesso Dipartimento.
2. Le schede dovranno essere timbrate e siglate dai componenti della Commissione Elettorale.
3. L'elettore esprimerà il proprio voto contrassegnando, sulla scheda elettorale, la casella corrispondente al nominativo del candidato prescelto; sarà possibile esprimere un'unica preferenza.

4. Il voto sarà considerato nullo nei seguenti casi:
- quando la scheda elettorale non dovesse corrispondere a quella predisposta dalla Commissione elettorale;
 - quando la scheda elettorale dovesse presentare tracce di scrittura o segni tali da renderla riconoscibile;
 - quando dalla scheda elettorale non dovesse essere chiaramente evincibile l'intenzione di voto dell'elettore;
 - quando nella scheda elettorale dovesse essere indicata più di una preferenza.

Articolo 8 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio saranno pubbliche e avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente della Commissione elettorale consegnerà al Direttore e al Presidente della Consulta, unitamente al residuo materiale della votazione, il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto:
 - del risultato delle votazioni;
 - del numero complessivo dei votanti;
 - delle preferenze raccolte da ciascun candidato;
 - delle schede nulle e bianche;
 - di eventuali contestazioni.

Articolo 9 - Eletti

1. Risulterà eletto, per ogni Dipartimento, il candidato che, al termine delle operazioni di scrutinio, avrà ottenuto il maggior numero di voti a prescindere dal numero dei votanti.
2. A parità di voti prevarrà il candidato con la minore età anagrafica.
3. La proclamazione degli eletti avverrà con apposito decreto direttoriale.
4. Avverso al decreto di proclamazione degli eletti potrà essere presentato reclamo motivato entro i cinque (5) giorni successivi scrivendo al Direttore, tramite protocollo@consmilano.it, avendo cura di indicare, come oggetto, "Reclamo elezione studenti Dipartimenti".

5. In assenza di reclami i candidati eletti assumeranno la carica di Rappresentanti degli studenti nei Dipartimenti dalla data del decreto di proclamazione e fino al 31 ottobre 2026, salvo decadenza.
6. In assenza di candidati - e in tutti i casi in cui risultasse impossibile eleggere un rappresentante per un dato Dipartimento - spetterà alla Consulta degli Studenti nominare il rappresentate di tale Dipartimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del Regolamento degli Studenti.

Articolo 10 – Pubblicazione

Il presente documento viene pubblicizzato mediante il sito internet istituzionale del Conservatorio www.consmi.it, la pagina dedicata dell'Albo istituzionale: <https://www.consmi.it/it/1518/albo-istituzionale>, nonché la mailing list ufficiale degli studenti del Conservatorio.



Il Direttore
Massimiliano Baggio

